

COMUNE DI ZIMELLA
PROVINCIA DI VERONA



PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2025-2027

P.I.A.O. 2025/2027 Sezione 2 ("Valore pubblico, performance e anticorruzione")
Sottosezione di programmazione 2.3 ("Rischi corruttivi e trasparenza")

Approvato con deliberazione di G.C. n. xx del xx.xx.2025

Publicato nel sito internet istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - anticorruzione"

SOMMARIO

PARTE 1	PREAMBOLO	
1	Il contesto normativo	
1.1	Premessa	4
1.2	Il concetto di corruzione ed i principali attori e strumenti del sistema nazionale di prevenzione	4
1.3	L'Autorità Nazionale Anticorruzione	5
1.4	Il Piano Nazionale Anticorruzione	6
1.5	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	8
1.6	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	10
1.7	I riferimenti normativi essenziali	11
PARTE 2	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
1	I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio corruttivo per il Comune di Zimella	13
2	Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza	17
3	Obiettivi strategici	17
4	L'analisi del contesto	18
4.1	Il contesto esterno	18
4.2	Il contesto interno	20
5	La mappatura dei processi	23
6	La valutazione del rischio	25
7	Il trattamento del rischio: le misure di prevenzione e contrasto	30
7.1	Le misure generali	31
7.2	Le misure specifiche	42
7.3	Ulteriori misure	44
PARTE 3	TRASPARENZA	
1	Premessa	45
2	Le misure per la trasparenza	45
3	L'accesso civico	48
	ALLEGATO A	Mappatura dei processi
	ALLEGATO B	Programmazione e monitoraggio delle misure di prevenzione
	ALLEGATO C	Programmazione e monitoraggio delle misure di trasparenza

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni più utilizzati nel testo

Acronimo/Abbreviazione	Descrizione
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AUSA	Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
BDNPC	Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
DFP	Dipartimento della Funzione Pubblica
DUP	Documento Unico di Programmazione
NdV	Nucleo di Valutazione
PIAO	Piano Integrato di Attività ed Organizzazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RASA	Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
UPD	Ufficio Procedimenti Disciplinari

PARTE I

PREAMBOLO

1. IL CONTESTO NORMATIVO

1.1 Premessa

Le strategie e le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione vengono definite nella cornice dispositiva definita dalle norme internazionali e nazionali.

In questo contesto, la **Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione** (c.d. Convenzione di Merida), adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 09 dicembre 2013 e ratificata il 03 agosto 2009 con la L. 03 agosto 2009, n. 116, prevede, all'art. 5, che ogni Stato:

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione in parola, all'art. 6, prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione nonché l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, anche le linee guida, le raccomandazioni le convenzioni elaborate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), dal Consiglio d'Europa (segnatamente con il lavoro del G.R.E.C.O - *Groupe d'États contre la corruption*) e dall'Unione Europea hanno rivestito un ruolo significativo nell'evoluzione giuridica della materia e nella definizione delle strategie nazionali, primariamente nelle loro prescrizioni di implementazione della capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità a standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

1.2 Il concetto di corruzione ed i principali attori e strumenti del sistema nazionale di prevenzione

La **L. 06 novembre 2012, n. 190** (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), in attuazione delle disposizioni contenute al Titolo II della succitata Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, le attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella PA. Ad oggi, la strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata così mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l'*Autorità Nazionale Anticorruzione* che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle Amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- la *Corte di Conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il *Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* che, istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013, elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, della L. 06 novembre 2012, n. 190);

- la *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- i *Prefetti della Repubblica* i quali forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli Enti locali (art. 1, comma 6, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.)* che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1, comma 11, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- le *Pubbliche Amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 della L. 06 novembre 2012, n. 190) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

La L. 06 novembre 2012, n. 190, sempre in attuazione delle disposizioni contenute al Titolo II (ed in particolare agli artt. 5 e 6) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ha inoltre creato il primo sistema normativo organico di prevenzione della corruzione basato su due livelli: un primo nazionale livello nazionale, ove la strategia in materia è definita dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), adottato dall'A.N.AC., che costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni le quali (secondo livello), hanno l'obbligo di definire un proprio piano triennale di prevenzione. Ai sensi di detta legge, modificata dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), tutte le PA hanno dunque il dovere di dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio nonché di designare, su nomina dell'organo di indirizzo politico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 1/2013, aveva evidenziato che per quanto riguarda il campo di azione della L. 06 novembre 2012, n. 190 e delle iniziative di competenza del medesimo Dipartimento, essa non contiene alcuna specificazione circa il concetto di "**corruzione**", il quale verrebbe dato per presupposto e dunque che "*in questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite*". Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione A.N.AC. n. 72 del 11 settembre 2013, rispetto all'interpretazione del DFP, ha ulteriormente ampliato la portata del concetto di "corruzione" da applicarsi in attuazione della legge in esame estendendolo all'"*inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*".

1.3 L'Autorità Nazionale Anticorruzione

La L. 06 novembre 2012, n. 190 aveva inizialmente attribuito i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle Amministrazioni

Pubbliche (CiVIT), istituita dal legislatore al fine di svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della *performance* delle PA. Successivamente la denominazione CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ed il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha soppresso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), trasferendone compiti e funzioni all'ANAC. L'art. 19, comma 5, del succitato D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ha trasferito altresì all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla L. 06 novembre 2012, n. 190 al DFP.

La *mission* dell'ANAC viene individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. Tale attività si esplica attraverso un'opera di vigilanza primariamente circa l'applicazione della normativa anticorruzione ed il rispetto degli obblighi di trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della PA che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese ed orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

Ad oggi l'ANAC, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed a norma della L. 06 novembre 2012, n. 190 e del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114):

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella PA elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

1.4 Il Piano Nazionale Anticorruzione

L'autorità designata per l'elaborazione e l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione è l'ANAC.

Il primo **PNA 2013** è stato approvato dall'ANAC con delibera n. 72 del 11 novembre 2013. Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha provveduto ad approvare la determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del medesimo PNA. In primo luogo, detto aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del Piano, con particolare riferimento al D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), il cui articolo 19, comma 5, ha trasferito all'Autorità tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla L. 06 novembre 2012, n. 190 al DFP, ma anche in conseguenza dei risultati dell'analisi del campione di 1.911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dalla medesima Autorità, la quale ha reputato gli stessi di qualità "generalmente insoddisfacente". L'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle PA e nello specifico dalle figure responsabili per la prevenzione della corruzione.

Con delibera n. 831 del 03 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il **PNA 2016**, quale atto di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono uniformare i rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. Detto

Piano presenta un'impostazione assai diversa rispetto al precedente, trovando approfondimento in esso solo specifiche tematiche. Resta dunque ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche ed alle loro caratteristiche. Il PNA 2016 approfondisce dunque:

- l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
- la misura della rotazione, che trova una più compiuta disciplina;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*);
- la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate già menzionato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
- i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Confermato l'impianto del PNA 2013, l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di Aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili; è inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio ed i relativi termini.

Anche per gli Aggiornamenti 2017 e 2018 del PNA 2016 (approvati rispettivamente con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018), l'Autorità ha dato conto, nella loro Parte Generale, degli elementi di novità previsti dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, valorizzando i medesimi in sede di analisi dei PTPCT di numerose Amministrazioni, al fine di formulare indicazioni operative nella predisposizione dei Piani triennali. Nella loro Parte Speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune Amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.

I contenuti del **PNA 2019**, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di quanto affermato dall'ANAC, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi Aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le sezioni speciali che si sono succedute nel tempo. Ancora, il PNA 2019 si occupa di fornire aggiornate indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, in materia di rotazione "ordinaria" del personale nonché sul ruolo e sulle funzioni del RPCT.

Il **PNA 2022**, approvato dal Consiglio dell'ANAC il 16 novembre 2022 con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle PA, mirando allo stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. L'Autorità ha predisposto il PNA 2022 alla luce delle riforme e urgenze introdotte con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della disciplina sul Piano Integrato di Organizzazione e Attività, considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza che le Amministrazioni sono tenute ad adottare in relazione alla loro tipologia. Detto Piano si articola in due parti:

- una Parte generale, la quale contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. L'ANAC è intervenuta con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra detta azione di prevenzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO. Segnatamente, con riferimento alla mappatura dei processi, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e quelli collegati ad obiettivi di *performance*) e si è posto l'accento sulla necessità di concentrare l'attenzione sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità, in considerazione della ridondanza di talune misure. Sono inoltre state fornite indicazioni

per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole Amministrazioni, valorizzando il coordinamento fra i RPCT e chi all'interno delle Amministrazioni gestisce e controlla le tante risorse del PNRR al fine di prevenire rischi corruttivi. Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti. Tali indicazioni si aggiungono ed integrano quelle che ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste Amministrazioni sono state previste misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione: tempistiche e contenuti *ad hoc* dell'attività di monitoraggio sono stati graduati dunque in relazione a 3 soglie dimensionali. Alla luce dell'interesse dell'Autorità a potenziare le misure in materia, è stato altresì svolto un approfondimento sul divieto di *pantouflage*, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

- una Parte Speciale dedicata alle misure di prevenzione della corruzione in materia di contratti pubblici, con la quale l'Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche ad eventi corruttivi. La Parte Speciale del PNA 2022 ha interessato altresì la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici con la definizione di una nuova ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale.

Con l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, approvato dall'ANAC con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità ha inteso volgere la propria attenzione unicamente sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice in materia di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, individuando i primi impatti del medesimo sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. Vengono così esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa, andando a sostituire integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022. Viene inoltre delineata la disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei Regolamenti adottati dall'Autorità, con specifico riferimento alle delibere ANAC nn. 261-264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii.

1. 5 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'interno di ciascuna Amministrazione svolge un ruolo trasversale e, allo stesso tempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione, del quale esso è chiamato altresì a verificarne il funzionamento e l'attuazione. Tale ruolo si riflette primariamente nel potere di predisporre il PTCPT ovvero la sezione del PIAO dedicata alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per queste ragioni la nomina del RPCT deve avvenire nel rispetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza e autonomia.

L'art. 1, comma 7, della L. 06 novembre 2012, n. 190 dispone testualmente che *"l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione*

della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39".

La figura del RPCT di cui al succitato art. 1, comma 7, della L. 06 novembre 2012, n. 190, nella definizione delle proprie competenze e nell'esplicarsi delle sue funzioni, ha esperito un'evoluzione significativa, in ragione dell'assorbimento delle competenze di Responsabile per la Trasparenza ai sensi della norma contenuta nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e non secondariamente con le previsioni introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che hanno stabilito la piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità nel PTPCT.

L'art. 43, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dispone infatti che "*all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza [...] e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente [...]*", e così le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", approvate con delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, prevedono, al paragrafo 2, che "*nell'obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della legge 190/2012 dall'art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPC, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016 § 5 La disposizione sull'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità, è opportuno si coordinata con quanto previsto nel d.lgs. 33/2013 laddove sembra ancora permanere la possibilità di affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza (v. art. 43 d.lgs. 33/2013). Ad avviso dell'Autorità, considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due responsabilità, la possibilità di mantenere distinte le figure di RPC e di RT va intesa in senso restrittivo: è possibile, cioè, laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli. [...]*".

Da ultimo, con le previsioni e le indicazioni contenute nell'Allegato 3 al PNA 2022 (*Il RCPT e la struttura di supporto*), approvato con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, l'Autorità ha ritenuto necessario aggiornare le indicazioni di carattere generale sulla figura del RPCT e sulla struttura individuata a suo supporto, al fine di orientare, sia le PA che gli enti di diritto privato, nelle decisioni da assumere per addivenire ad una corretta individuazione della figura in parola e l'esercizio delle sue funzioni di indipendenza ed autonomia. In tale sede l'ANAC, come già dettagliato con propria delibera n. 840 del 02 ottobre 2018, ha individuato il quadro essenziale delle attività svolte dal RPCT ed i poteri ad esse connessi come di seguito riportato:

- vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza;
- compiti ai sensi della disciplina sul *whistleblowing*;
- attribuzioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- compiti e poteri in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) e di contrasto al riciclaggio.

1. 6 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La L. 06 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., in attuazione dell'art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) il 31 ottobre 2003, prevede l'obbligo per tutte le PA di dotarsi di un Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

In questo contesto, il RPCT propone all'organo di indirizzo politico lo schema di Piano che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio, la cui attività di elaborazione non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. In materia, già il PNA 2016 aveva precisato che *"gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione"* quali la nomina del RPCT e l'approvazione del PTPCT. Per gli Enti locali, la norma precisa che *"il piano è approvato dalla giunta"* (art. 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97). L'art. 1, comma 8, della L. 06 novembre 2012, n. 190, così come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli *"obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione"*, i quali costituiscono *"contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC"*. Conseguentemente, l'elaborazione del PTPCT non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle Amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire, quale *"elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale"*. L'ANAC aveva altresì previsto, nel PNA 2016, che gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali il Piano della Performance, il Documento Unico di Programmazione. In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 propone che tra gli obiettivi strategici operativi di tale strumento *"vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti"*.

Le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul PIAO hanno avuto importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nella PA. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2012, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, e del DM 30 giugno 2022, n. 132 nonché del P.N.A. 2022 (sezione "Programmazione e monitoraggi PIAO e PTPCT"), le informazioni contenute nel PTPCT, almeno in una fase iniziale, *confluiscono* nel PIAO, al pari degli altri documenti programmatici, con specifico riferimento alla sezione 2 ("Valore pubblico, performance e anticorruzione") – sottosezione di programmazione 2.3 ("Rischi corruttivi e trasparenza"). L'intento del legislatore è, in ogni caso, *"quello di evitare un'impostazione del P.I.A.O. quale mera giustapposizione di Piani assorbiti dal nuovo strumento e di arrivare ad una reingegnerizzazione dei processi delle attività delle PP.AA."* (PNA 2022 § 3.1), in cui gli stessi siano costantemente valutati sotto i diversi profili della *performance* e dell'anticorruzione, assistiti da adeguate risorse sia finanziarie che umane, con riflessi anche sul modo di lavorare dei vari soggetti che contribuiscono alla predisposizione del P.I.A.O., necessariamente improntato ad una maggiore collaborazione.

Gli ultimi indirizzi in materia di redazione del PTPCT delle Amministrazioni obbligate sono contenuti nel PNA 2022, approvato con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023. Questo documento ed i relativi allegati costituiscono il primario atto di indirizzo per le Amministrazioni chiamate a dotarsi di concrete ed effettive misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, strumento ora aggiornato con delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.

Nel PNA 2022 è stata introdotta un'importante semplificazione per tutte le Amministrazioni ed Enti con meno di 50 dipendenti, i quali, dopo la prima adozione del PTPCT possono confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo e qualora nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedano una revisione della programmazione, lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla succitata normativa.

1.7 I riferimenti normativi essenziali

- L. 07 agosto 1991, n. 241 recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 recante: *“Codice dell’amministrazione digitale”* e ss.mm.ii.;
- L. 03 agosto 2009, n. 116 recante: *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”* e ss.mm.ii.;
- L. 18 giugno 2009, n. 69 recante: *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante: *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;
- L. 28 giugno 2012, n. 110 recante: *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”*;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 ad oggetto: *“Legge n.190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- L. 06 novembre 2012 n. 190 recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante: *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 recante: *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante: *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e ss.mm.ii.;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ad oggetto: *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”*;
- L. 30 novembre 2017, n. 179 recante: *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* e ss.mm.ii.;
- D.L. 09 giugno 2021, n. 80 (convertito dalla L. 06 agosto 2021, n. 113) recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 recante: *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*;
- Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 giugno 2022, n. 132 recante: *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”*;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano*

- violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"*;
 - Delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 88 del 02 marzo 2011 ad oggetto: *"Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"*;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (G.D.P.R.);
 - Delibera CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013 ad oggetto: *"Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"*;
 - Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 ad oggetto: *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
 - Delibera ANAC n. 831 del 03 agosto 2016 ad oggetto: *"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*;
 - Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ad oggetto: *"LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni'"*;
 - Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ad oggetto: *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*;
 - Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 ad oggetto: *"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
 - Delibera A.N.A.C. n. 840 del 02 ottobre 2018 ad oggetto: *"Richieste di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) da parte del: 1) direttore del Sistema dei Controlli e RPCT della Giunta di Regione Lombardia (nota prot. 138523 del 21/12/2017); 2) segretario Generale e RPCT del Comune di San Giorgio a Cremano (nota prot. 58909 del 04/07/2018) e Dirigente della civica Avvocatura (nota prot. 80419 del 28.9.2018); 3) RPCT della Giunta dell'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) "San Carlo" di Potenza (nota prot. 69348 del 08/08/2017)"*;
 - Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 ad oggetto: *"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
 - Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 ad oggetto: *"Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*;
 - Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 ad oggetto: *"Piano Nazionale Anticorruzione 2022"*;
 - Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 ad oggetto: *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e ss.mm.ii.*;
 - Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 ad oggetto: *"Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Aggiornamento 2023"*;
 - Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 ad oggetto: *"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"*;
 - il *"Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Aggiornamento 2024"* posto in consultazione pubblica dall'ANAC il 24.12.2024.

PARTE II

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO PER IL COMUNE DI ZIMELLA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la L. 06 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., si attua mediante il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il PNA, come esposto in premessa, individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Come è già stato oggetto di dettaglio in premessa, l'art. 1, comma 7, della L. 06 novembre 2012, n. 190 prevede che l'organo di indirizzo individui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il RPCT svolge, nel contesto di questo Ente, i compiti seguenti:

- a) elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 8, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPCT (art. 1, comma 10, lett. a) della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- c) comunica agli Uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate con il PTPCT e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- d) propone le necessarie modifiche del PTPCT, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (art. 1, comma 10, lett. a) della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- e) definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la quale predispose percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle PA sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, commi 10, lett. c) e 11, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- g) d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli Uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (art. 1, comma 10, lett. b) della L. 06 novembre 2012, n. 190), fermo restando il comma 221 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede testualmente: “[...] non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;
- h) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il RPCT a ritenerlo opportuno (art. 1, comma 14, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- i) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV (NdV) e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito *web* dell'Amministrazione;
- j) trasmette all'OIV (NdV) informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo

- (art. 1, comma 8-bis, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
- k) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV (NdV) le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
 - l) indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
 - m) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "*per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni*" (art. 1, comma 7, della L. 06 novembre 2012, n. 190);
 - n) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016 § 5.3);
 - o) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 - p) quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV (NdV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'UPD i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 1 e 5, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 - q) al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT (PNA 2016 § 5.2);
 - r) può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'AUSA (PNA 2016 § 5.2);
 - s) può essere designato quale "*gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette*" ai sensi del DM 25 settembre 2015 (P.N.A. 2016 § 5.2);
 - t) collabora con l'ANAC per favorire l'attuazione della disciplina sulla trasparenza (deliberazione A.N.AC. n. 1074/2018).

Il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed *audit* interno, laddove presenti, per:

- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (*audit*) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Zimella è stato nominato con decreto sindacale n. 2 del 18 gennaio 2025 ed individuato nella figura del Responsabile dell'Area Segreteria, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata a norma del CCNL 2019/2021 del 22.11.2022, nelle more della nomina di un Segretario comunale titolare e limitando la responsabilità così individuata nei seguenti adempimenti:

- a) predisporre il PTPCT al fine della sua adozione entro il 31 gennaio 2025;
- b) redarre la Relazione annuale del RPCT ai fini della sua pubblicazione entro il 31 gennaio 2025;
- c) vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPCT di cui sopra, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, anche prevedendo la partecipazione alle suddette operazioni da parte di altro personale dipendente al fine di garantire la massima imparzialità dei controlli;
- d) in raccordo con il Responsabile dell'Ufficio Personale, provvedere all'individuazione dei fabbisogni formativi nella materia in interesse e determinare il Piano Formativo Annuale 2025 in materia di Prevenzione della Corruzione.

Lo staff a supporto del RPCT

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, l'organo di indirizzo dispone "*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*" al RPCT. La scelta sul tipo di supporto da garantire a questo soggetto è sempre rimessa alla

discrezionalità dell'Amministrazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa della stessa.

Segnatamente, l'ANAC nell'Allegato 3 al PNA 2022 chiarisce che, nella logica di non generare un aggravio o un appesantimento del funzionamento amministrativo, qualora non sia possibile costituire un dedicato ufficio di supporto al RCPT, "è necessario predisporre adeguati provvedimenti organizzativi atti a permettere al RPCT di avvalersi del personale di altri uffici, creando una struttura e un servizio di sostegno tematico e funzionale".

Fermi restando gli obblighi di collaborazione ed informazione in capo a ciascun dipendente nei confronti del RPCT nell'esercizio delle sue funzioni, stante l'entità organizzativa dell'Ente, il RPCT del Comune di Zimella può contare del personale in forza all'Ufficio Segreteria, e primariamente del suo Responsabile, quale *staff* a supporto dello svolgimento della propria attività di vigilanza e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'organo di indirizzo politico

La disciplina assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT ed al monitoraggio.

In tale contesto, l'organo di indirizzo politico ha il compito di:

- a) valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'Amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b) tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c) assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- d) promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

I Responsabili delle Unità Organizzative

Poiché l'Ente è sprovvisto di figure dirigenziali, spetta ai Responsabili delle Unità Organizzative (Responsabili di Area) di collaborare alla programmazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e per la trasparenza.

In particolare i Responsabili delle Unità Organizzative devono:

- a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie Unità Organizzative;
- b) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- d) assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 ed, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- e) tener conto, ai fini della valutazione della *performance*, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) segue i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti segnalati dal RPCT che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

A norma dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'eventuale presidenza dell'U.P.D., da costituirsi a seconda delle esigenze che potranno verificarsi, spetta al Segretario Comunale.

Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione, struttura che svolge funzioni assimilabili all'Organismo Indipendente di Valutazione, partecipa alle politiche di contrasto della corruzione e deve:

- a) offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- b) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione ed al trattamento dei rischi;
- c) favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della *performance* e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

A norma dell'art. 87 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi le funzioni relative al N.d.V. sono state trasferite all'Unione di Comuni "Adige-Guà".

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante, come da Comunicato del Presidente ANAC del 16 maggio 2013, è la figura incaricata della compilazione e dell'aggiornamento dei dati informativi da fornire all'AUSA, istituita con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'individuazione del RASA è intesa come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Per questo motivo, il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017, dispone inoltre che il RASA sia indicato nel PTCPT.

Nell'Allegato 3 al PNA 2022 si prevede che *"resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente dal d.l. n. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura"*.

Il RASA del Comune di Zimella è stato nominato con decreto sindacale n. 3 del 29.01.2025 ed individuato nella figura del Responsabile dell'Area Segreteria.

Il personale dipendente

I singoli dipendenti dell'Ente partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

L'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. Pertanto, tutto il personale dipendente dell'Ente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (ad esempio ufficio per gli affari legali, di statistica, di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornire detti dati tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

2. LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Premesso che l'attività di elaborazione del PTCTP non può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, il RPCT deve elaborare e proporre le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da inserire nell'apposita sezione del PIAO.

L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015). A tale scopo, l'Autorità ritiene utile prevedere una doppia approvazione. L'adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva (cfr. PNA 2019).

Allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli *stakeholders* e degli organi politici ma altresì di garantire il rispetto temporale degli adempimenti fissati dalla legge, la presente sottosezione del PIAO/PTPCT è stata approvata con la seguente procedura:

- 1) approvazione da parte della Giunta Comunale degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2025/2027 con deliberazione n. 6 in data 23.01.2025;
- 2) predisposizione dello Schema di PTPCT da parte del RPCT;
- 3) condivisione di detto Schema mediante pubblicazione, ai fini della sua più ampia consultazione, presso l'Albo Pretorio online, il sito web istituzionale dell'Ente (anche nella specifica sezione di "Amministrazione Trasparente");
- 4) eventuale integrazione dei contenuti del PTPCT sulla scorta della consultazione di cui sopra;
- 5) approvazione del PTPCT definitivo.

3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L'art. 1, comma 8, della L. 06 novembre 2012, n. 190, come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede che l'organo di indirizzo politico definisca obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

La prevenzione della corruzione e la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale di creazione di **valore pubblico**, inteso come efficiente ed efficace raggiungimento delle finalità pubbliche dell'Ente, primo obiettivo individuato per la PA secondo le indicazioni di cui all'art. 3 del DM 30 giugno 2022, n. 132. Un tale obiettivo di ampia portata necessita d'essere dunque declinato in obiettivi strategici da parte della singola Amministrazione, da programarsi alla luce delle peculiarità dell'Ente e degli esiti dell'attività di monitoraggio. L'organo di indirizzo dell'Ente, che dispone di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, è tenuto così ad individuare detti obiettivi strategici e a formulare indirizzi con proposte e suggerimenti nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

Ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende necessario, come già enucleato nel PNA 2019:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'Amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- adoperarsi, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni del RPCT, affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

L'Amministrazione ritiene che la definizione di un idoneo sistema di previsione della corruzione e di trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa costituisca la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi.

L'Amministrazione intende pertanto perseguire, nel triennio di vigenza del presente Piano, i seguenti obiettivi strategici:

	Obiettivo strategico	Ambito di interesse
1	Miglioramento del ciclo della <i>performance</i> in un'ottica integrata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza	Performance
2	Incremento della formazione di <i>tutto</i> il personale dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nonché di codice di comportamento del dipendente pubblico ed etico pubblica	Formazione del personale
3	Informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito <i>web</i> istituzionale	Trasparenza
4	Miglioramento della chiarezza e conoscibilità all'esterno dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito <i>web</i> istituzionale	Accessibilità
5	Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi P.N.R.R.	Prevenzione della corruzione – Misure specifiche

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti verso elevati livelli di trasparenza della medesima azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici nonché di rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi strategici sopraelencati, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 23.01.2025, sono stati formulati coerentemente con la programmazione prevista nella sottosezione del PIAO dedicata alla *performance* alla quale si rimanda per l'individuazione di specifici obiettivi gestionali.

4. L'ANALISI DEL CONTESTO

L'analisi del contesto permette di acquisire informazioni necessarie per identificare i rischi corruttivi, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera l'Ente (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

4.1 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno individua e descrive le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio, ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime (così come le relazioni esistenti con gli *stakeholders*) possano condizionare impropriamente l'attività dell'Ente.

L'analisi del contesto esterno ha dunque come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

L'ANAC suggerisce che per gli Enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, gli RPCT possano avvalersi degli elementi e dei dati estrapolabili dalle seguenti fonti:

TIPOLOGIA DI DATI	FONTI DEI DATI
Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazione di stampo mafioso	Banche dati e studi ISTAT Ministero dell'Interno (Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata; Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia) Prefettura – UTG di Verona
Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità per reati contro la PA (corruzione, concussione, peculato, ecc.)	Banche dati e studi ISTAT Corte dei Conti Corte Suprema di Cassazione ANAC (Indicatori di misurazione della corruzione)
Informazioni sulle caratteristiche generali del territorio (tasso di disoccupazione, vocazione turistica, presenza di insediamenti produttivi, ecc.)	Banche dati e studi ISTAT Università o centri di ricerca
Informazioni acquisite con indagini relative agli <i>stakeholder</i> di riferimento	Indagini svolte
Segnalazioni ricevute tramite il canale <i>whistleblowing</i> o altre modalità	Segnalazioni ricevute dall'Ente
Dati su criticità risultati dalle attività di monitoraggio del RPCT	Esiti del monitoraggio svolto dal RPCT
Altra fonte	Evidenze di fatti costituenti presunti reati che possono individuare un settore come più sensibile al rischio corruttivo Segnalazione di episodi di <i>maladministration</i> Reportistiche che provengono da soggetti qualificati all'interno dell'Ente come NdV o UPD

Analisi del contesto esterno: valutazione di impatto

Il territorio di Zimella si fonda su un'economia primariamente agricola e commerciale: dall'analisi dei dati statici pubblicati dalla Camera di Commercio di Verona emerge che nel territorio risultano registrate, nell'anno 2023, 454 imprese, registrando un decremento del 6,5% rispetto all'anno 2021:

Imprese registrate (ATECO 2007)	Anno 2023
Agricoltura	144
Industria	52
Costruzioni	61
Commercio	107
Servizi di alloggio e ristorazione	19
Servizi alle imprese ed alle persone	63
Imprese n.c.	9

Tra le fonti oggetti di indagine, nella "Relazione di fine mandato" (giugno 2020) dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza del Consiglio Regionale del Veneto, emerge come in Veneto *"si attraversi un momento storico in cui si evidenzia maggiormente la indifferibile necessità di analizzare ed investigare su tutti gli episodi ricollegabili ad attività mafiose 'c.d. sommerse' in quanto si incentrano e confondono nel tessuto sociale ed economico del territorio, che costituisce forte attrattiva per gli inserimenti delle organizzazioni storiche mafiose. Nel Veneto, in particolare, i segnali di adeguamento a mentalità pseudo mafiose si è già registrato non solo in esponenti del mondo imprenditoriale, ma anche in settori di amministrazioni pubbliche, determinando inchieste di grande rilievo mediatico [...]"* ed altresì che *"all'espansione silenziosa delle mafie storiche, si aggiunga l'incremento esponenziale di quelle provenienti da altri paesi (nigeriani per traffico di droga e prostituzione, rumeni ed albanesi per gli stessi reati, georgiani e ucraini per assalti e furti bancomat e in*

appartamenti privati ecc.)”.

Con riferimento al territorio comunale non si hanno evidenze di criminalità organizzata o di stampo mafioso né si registrano infiltrazioni della criminalità nei processi dell'Amministrazione.

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'Ente, si segnala l'assenza di gravi avvenimenti criminosi, per la maggior parte riferibili ad ipotesi di reati contro il patrimonio. Al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza diffusa nel territorio comunale, sia oggettiva che percepita, il Comune di Zimella ha sottoscritto con la Prefettura – UTG di Verona, in data 14 novembre 2024, il Protocollo d'Intesa per il progetto “Controllo del Vicinato” del quale sta provvedendo a dare esecuzione.

Alla consultazione degli *stakeholders* mediante avviso pubblico propedeutica all'approvazione del PTPCT nelle precedenti annuali non sono conseguite osservazioni di sorta.

Ugualmente non si registrano ad oggi segnalazione pervenute al RPCT attraverso il canale di *whistleblowing* istituito dall'Amministrazione (o ANAC con riferimento all'Ente).

Si rileva che nel triennio precedente e con specifico riferimento al proprio contesto esterno, l'Ente non è stato coinvolto in fenomeni di corruzione e/o profili di rilevanza in materia di violazione della disciplina dell'integrità.

Non si registrano, conseguentemente, specifiche evidenze contestuali tali da richiedere lo sviluppo di *dedicate* misure di prevenzione e contrasto della corruzione in seno all'Ente, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al contesto esterno.

4.2 Il contesto interno

L'analisi del contesto interno concerne la struttura organizzativa e la mappatura dei processi che rappresentano l'attività centrale e più importante ai fini di una corretta valutazione del rischio.

L'analisi del contesto interno riguarda dunque gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione di processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'Amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che il vigente ordinamento attribuisce a questo Ente locale.

In primo luogo, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:

- dei servizi alla persona e alla comunità;
- dell'assetto ed utilizzazione del territorio;
- dello sviluppo economico;

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Inoltre, l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, attribuisce al Comune la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di Stato Civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate in prima sede dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

L'art. 14, comma 27, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 elenca le "funzioni fondamentali" dell'Ente Locale quali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione della Repubblica italiana:

- l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- la polizia municipale e la polizia amministrativa locale;
- la tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- i servizi in materia statistica.


La struttura organizzativa dell'Ente viene analizzata e descritta nella parte del PIAO dedicata all'organizzazione e per ogni dettaglio a questa si rinvia.

Detta organizzativa è ripartita in Aree organizzative. Le competenze di ciascuna Area organizzativa sono ripartire tra diversi Uffici alla medesima afferenti.

Al vertice di ciascuna Area è posto un Funzionario titolare di Incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa).

ORGANICO DELL'ENTE	
Dotazione organica come da Piano del Fabbisogno al 31.12.2024	16
Numero totale di dipendenti in servizio al 31.12.2024	15
Composizione	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Funzionari • 8 Istruttori • 3 Operatori Esperti
Titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative)	4 incarichi conferiti a personale di ruolo
Tipologia di Segretario	In reggenza
Incarichi gestionali conferiti al Segretario	No
Nomina del Vicesegretario	No
Conferimento di deleghe gestionali a componenti dell'organo politico	No
RPCT	Responsabile Area Segreteria (nomina temporanea per specifici adempimenti come da decreto sindacale n. 2 del 18.01.2025)
Incarichi gestionali conferiti al RCPT	SI (Responsabile Area Segreteria)
Commissariamento	No

Organigramma al 31.12.2024



Analisi del contesto interno: valutazione di impatto

L'Ente soffre di una carenza organica del personale ed ha altresì conosciuto, negli ultimi anni, un frequente ricambio dei dipendenti in servizio, condizione che comporta notevoli difficoltà nell'espletamento delle ordinarie incombenze, nella pianificazione strategica, oltreché l'impossibilità di fissare stabilmente le competenze proprie del personale.

Siffatta criticità incide significativamente le capacità di programmazione, con effetti gestionali negativi anche a fronte delle concrete esigenze di evoluzione dei processi e pronta ricezione delle disposizioni di un dinamico contesto normativo, aventi come portato primo una cronica emergenza nell'operatività degli Uffici comunali.

Ancora, l'Ente è stato ed è costretto sovente ad operare in mancanza di un Segretario comunale in grado di garantire un impegno stabile, con presenze saltuarie in reggenza per le sole adunanze della Giunta e del Consiglio, situazione che ha ulteriormente aggravato il carico gestionale di taluni Responsabili d'Area.

Come già menzionato in precedenza, non si registrano ad oggi segnalazioni pervenute al RPCT attraverso il canale di *whistleblowing* istituito dall'Amministrazione (o ANAC con riferimento all'Ente).

Si rileva inoltre che nel triennio precedente e con specifico riferimento al proprio contesto interno, l'Ente non è stato coinvolto in fenomeni di corruzione e/o profili di rilevanza in materia di violazione della disciplina dell'integrità.

Dall'analisi del contesto interno dell'Ente, emerge quale necessità prioritaria l'individuazione in via continuativa di una figura stabile quale RPCT. Nonostante l'assenza di fenomeni di corruzione in seno al Comune di Zimella, tale nomina stabile è essenziale ai fini di una programmazione strategica di reale impatto nella prevenzione della corruzione e delle politiche di trasparenza ma anche a garanzia del regolare e puntuale monitoraggio dei risultati conseguiti in materia.

5. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Il RPCT procede ad individuare ed analizzare i processi organizzativi propri dell'Amministrazione, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Tale mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e costituisce una parte fondamentale dell'analisi del contesto interno. La mappatura dei processi è così un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione ed incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio corruttivo. Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili nei processi che costituiscono l'attività amministrativa e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le medesime.

Ai fini della mappatura dei processi, fondamentale è il coinvolgimento dei competenti Responsabili delle Aree Organizzative anche con la contribuzione degli addetti ai processi onde individuare gli elementi procedurali peculiari ed i principali flussi. I Responsabili delle Aree forniscono informazioni per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. In ogni caso, il RPCT, cui spetta il coordinamento nella mappatura dei processi, deve poter disporre delle risorse necessarie e della collaborazione dell'intera struttura organizzativa.

I processi identificati vengono dunque aggregati in **Aree di rischio**, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le Aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche:

- generali: comuni a tutte le Amministrazioni (ad esempio: contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale, ecc.);
- specifiche: riguardano la singola Amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività svolte dalla stessa.

Quanto all'ambito oggettivo (ovvero quali processi mappare), in via generale, l'ANAC raccomanda di *sviluppare progressivamente la mappatura verso tutti i processi svolti dall'Ente*.

L'Allegato 1 del PNA 2019 ha individuato 8 Aree di rischio generali per gli Enti locali:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
- contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Inoltre, sempre per gli Enti locali, sono state previste altre 3 Aree di rischio specifiche:

- governo del territorio;
- gestione dei rifiuti;
- pianificazione urbanistica.

Per le Amministrazioni e gli Enti con meno di 50 dipendenti, le Aree di rischio da valutare in quanto obbligatorie ai sensi dell'art. 6 del DM 30 giugno 2022, n. 132 sono:

- area contratti pubblici (affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ivi inclusi gli affidamenti diretti);
- area contributi e sovvenzioni (erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);
- area concorsi e selezioni (procedure svolte per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera).
- area autorizzazioni e concessioni (che con riguardo ai Comuni ricomprende, ad esempio, il rilascio di permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie anche in sanatoria, i certificati di agibilità, i certificati di destinazione urbanistica – CDU, la SCIA edilizia, il rilascio di licenza per lo svolgimento di attività commerciali, ecc.).

Le Amministrazioni possono inoltre valutare di mappare due ulteriori processi ritenuti particolarmente a rischio, soprattutto nelle amministrazioni comunali di minori dimensioni:

- affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza;
- partecipazione del comune a enti terzi.

In continuità con il PTPCT approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 in data 30.01.2024, per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 9 e 16, della L. n. 06 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal PNA 2013 – Aggiornamento 2015 e dal PNA 2016. Rispetto a quanto già approvato, si è provveduto all'aggiornamento completo della nomenclatura delle Aree di rischio che tenga conto delle nuove indicazioni del PNA 2019 e 2022 nonché dei relativi aggiornamenti.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'Ente, sono ritenute Aree di rischio, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti Macro Aree:

AREE DI RISCHIO	
Area	Denominazione
A	Acquisizione e gestione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera)
B	Contratti pubblici (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture)
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G	Incarichi e nomine
H	Affari legali e contenzioso
I	Pianificazione urbanistica
	Aree di rischio generali
	Aree di rischio specifiche

Sulla base delle indicazioni contenute nel PNA 2013 – Aggiornamento 2015, per ognuno dei 13 processi individuati in seno alla Aree di rischio, si è proceduto ad operare una specifica mappatura che ha tenuto conto:

- dell'Area Organizzativa di competenza;
- della scomposizione della relativa attività;
- del responsabile dell'attività;
- della descrizione di ogni singola fase;
- della durata della fase;
- della descrizione dell'azione;
- della sua possibile discrezionalità;
- della descrizione del rischio relativo;
- dell'Area di rischio.

Le relative schede di mappatura vengono allegato al presente Piano per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**).

6. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In continuità con le indicazioni fornite dall'ANAC nell'Allegato 1 metodologico al PNA 2019, stante la ridotta dimensione dell'Ente destinatario della mappatura, il RPCT è chiamato ad esprimere un *giudizio qualitativo* sul livello di esposizione al rischio abbinato ad ogni evento, articolato in basso, medio, alto, altissimo.

La valutazione del rischio rappresenta dunque la macrofase del processo di gestione in cui il rischio stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative.

Il processo di valutazione del rischio si articola in tre sottofasi:

- **identificazione del rischio:** ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'Amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
- **analisi del rischio:** attraverso l'analisi dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione è possibile comprendere i fattori di contesto che agevolano gli eventi rischiosi, in modo da poter calibrare su di essi le misure più idonee a prevenirli;
- **ponderazione del rischio:** i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi devono tenere conto operativamente di indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione del processo o delle sue attività. Le valutazioni sui singoli indicatori devono essere supportate, per quanto possibile, da dati oggettivi (ad esempio: dati sui procedimenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione, segnalazioni attraverso il canale di *whistleblowing*, ecc.).

In questo contesto è necessario tenere conto, da un lato, degli indicatori di rischio (sottofase di identificazione), dall'altro, dei fattori abilitanti la corruzione (sottofase di analisi), per poi stabilire quali azioni intraprendere per ridurre il rischio stesso come previamente individuato (sottofase di misurazione/ponderazione).

Per ciascuna Area di rischio come sopra individuata è stata effettuata la seguente valutazione del rischio:

Identificazione del rischio

L'oggetto dell'indagine sono le singole attività che compongono ciascun processo: al fine di identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in

considerazione il più ampio numero possibile di fonti (ad esempio: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, *workshop* e *focus group*, *benchmarking*, analisi dei casi di corruzione, ecc.)

Nell'ambito della presente indagine, si è provveduto all'individuazione dei comportamenti prevedibili o dei fatti che possono evidenziare una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, identificati e descritti mediante:

- consultazione e confronto con i competenti Responsabili di Area;
- ricerca di eventuali procedimenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione negli ultimi 5 anni ovvero di segnalazioni attraverso il canale di *whistleblowing* come istituito nell'anno 2023.

La disamina così compiuta ha portato all'individuazione di processi specifici, come definiti alla successiva **TABELLA 1**, identificando per ognuno i possibili rischi di corruzione correlati.

Analisi del rischio

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione. A tal fine, in continuità con il PTPCT approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 in data 30.01.2024, ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del PNA 2013, che qui si intende integralmente richiamato.

La **probabilità** di accadimento di ciascun rischio (frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- *discrezionalità*: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio;
- *rilevanza esterna*: in relazione al destinatario quale soggetto terzo;
- *complessità del processo*: in relazione al coinvolgimento di più Amministrazioni;
- *valore economico*: in relazione alla natura del processo come attributivo di vantaggi a soggetti terzi;
- *frazionabilità del processo*: in relazione alla possibilità di raggiungere il risultato finale anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta;
- *efficacia dei controlli*: la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio;

Il valore della probabilità è stato determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica (con arrotondamento a un decimale) dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità" come da Allegato 5 al PNA 2013:

Valori e frequenza della probabilità:

0= nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile.

L'**impatto** è stato considerato sotto il profilo:

- *organizzativo*: percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminato, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa;
- *economico*: evidenza di sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni all'Ente a carico di dipendenti;
- *reputazionale*: pubblicazione su giornali (o sui media in genere) di articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato l'Amministrazione;
- *dell'immagine*: riferimento alla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio.

Il valore dell'impatto è stato determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica (con arrotondamento a un decimale) dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto" come da Allegato 5 al PNA 2013:

Valori e importanza dell'impatto:

0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore.

Ponderazione del rischio

La ponderazione è determinata dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell'impatto. È stata così formulata una graduatoria dei rischi sulla base del parametro "livello di rischio" ovvero i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio".

Per effetto della succitata metodologia, il *livello di rischio* può presentare valori numerici compresi tra 0 e 25

- Minore o uguale a 5: BASSO
- Maggiore di 5 e minore o uguale a 10: MEDIO
- Maggiore di 10 e minore o uguale a 20: ALTO
- Maggiore di 20 e fino a 25: ELEVATO

Le valutazioni così emerse sono di seguito riportate alla **TABELLA 2**, riepilogativa delle singole schede di valutazione dei rischi.

In coerenza con le previsioni di cui già al PNA 2019, l'identificazione del rischio individua comportamenti e fatti che possono verificarsi in relazione ai processi mappati, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo: essa deve portare, con gradualità, alla creazione di un *Registro degli eventi rischiosi* nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'Amministrazione.

In questo contesto, l'Amministrazione si impegna, nel triennio di vigenza del presente Piano, a partire dalla presente analisi che si innesta sulla valutazione già intrapresa per il PTPCT approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 in data 30.01.2024, a svolgere un'indagine valutativa che tenga compiutamente in conto delle integrazioni e degli adeguamenti introdotti nella materia dal PNA 2019 e 2022 e successivi aggiornamenti.

TABELLA 1

Individuazione dei processi e dei correlati rischi corruttivi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHI CORRELATI
A	Concorso per l'assunzione di personale Concorso per la progressione in carriera del personale	Favorire un soggetto o sfavorirne un altro nelle varie fasi; Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti richiesti; Violazione del principio di segretezza; Disomogeneità nella valutazione delle prove.
B	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture Affidamento mediante procedura aperta o negoziata di lavori, servizi e forniture	Alterazione della concorrenza a mezzo errata o non funzionale individuazione dell'oggetto; Violazione del divieto di artificioso frazionamento; Violazione del criterio di rotazione; Mancata verifica a campione dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro; Richiesta di requisiti non congrui per favorire un concorrente; Alterazione del subprocedimento di anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata; Discriminazione della valutazione delle offerte;

		<p>Abuso di ricorso alla revoca del bando per escludere un concorrente indesiderato; Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio; Conflitto di interessi; Documentazione di gara redatta "su misura"; Rivelazione di notizie che possano favorire accordi fra partecipanti; Proroghe immotivate del contratto o suo rinnovo.</p>
C	<p>Permesso di costruire Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</p>	<p>Mancato rispetto della separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione; Disomogeneità delle valutazioni; Scarsa trasparenza; Mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze; Mancato rispetto del termine del procedimento relativamente alla elaborazione della proposta progettuale.</p>
D	<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</p>	<p>Mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione; Mancato rispetto del regolamento per la concessione di contributi, dell'ISEE e delle normative fiscali; Errato svolgimento del procedimento per favorire uno o più soggetti ed omissione del controllo dei requisiti.</p>
E	<p>Monitoraggio dei flussi di cassa</p>	<p>Rischio di mancate entrate per frode od altri illeciti nei rapporti con terzi; Illeciti nell'effettuazione delle spese; Mancato rispetto delle scadenze temporali nei termini pagamenti.</p>
F	<p>Accertamenti tributari Controllo delle presenze</p>	<p>Conflitto di interessi; Omissione di controlli; Mancato rispetto dei termini; Riconoscimento di esenzioni, sgravio riduzioni non dovute; Possibile discrezionalità a carico e/o a favore nell'applicazione delle imposte per alcune tipologie di soggetti passivi con caratteristiche particolarmente complesse; Reiterata od erronea applicazione e interpretazione di norme di legge; Controlli non veritieri, parziali o superficiali; Omissione di controlli, loro boicottaggio od alterazione per effetto di conflitti di interesse tra soggetto controllante e soggetto controllato; Controlli non veritieri, parziali o superficiali; Divulgazione di programmi di controllo.</p>

G	Affidamento di incarichi professionali	Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza/amicizia/favore personale e non sulla base di un criterio di professionalità, di specializzazione, di competenza; Incarichi e nomine non necessarie e conferite allo scopo di creare un'opportunità/lavoro/ occasione al soggetto incaricato o nominato.
H	Affidamento di incarichi legali	Rischio di scelta degli avvocati con criterio individuale e personale, secondo un criterio di conoscenza/amicizia/favore personale, e non sulla base di un criterio di professionalità e di specializzazione per competenza.
I	Provvedimenti di pianificazione urbanistica	Mancato rispetto della separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione; Disomogeneità delle valutazioni; Scarsa trasparenza; Mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze; Mancato rispetto del termine del procedimento relativamente alla elaborazione della proposta progettuale.

TABELLA 2

Scheda riepilogativa della valutazione dei rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A.O. Segreteria	A.O. Economico-Finanziaria	A.O. Edilizia Pubblica	A.O. Edilizia Privata ed Urbanistica
A	Concorso per l'assunzione di personale	*	MEDIO	*	*
A	Concorso per la progressione in carriera del personale	*	BASSO	*	*
B	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
B	Affidamento mediante procedura aperta o negoziata di lavori, servizi e forniture	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
C	Permesso di costruire	*	*	*	MEDIO

C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	*	*	*	MEDIO
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
E	Monitoraggio dei flussi di cassa	*	BASSO	*	*
F	Accertamenti tributari	*	MEDIO	*	*
F	Controllo delle presenze	*	BASSO	*	*
G	Affidamento di incarichi professionali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
H	Affidamento di incarichi legali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
I	Provvedimenti di pianificazione urbanistica	*	*	*	MEDIO

* processo non di competenza

7. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO: LE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione di misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo:

- le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera Amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo;
- le **misure specifiche**, che si affiancano ed aggiungono alle misure generali, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi, caratterizzandosi per l'incidenza su problemi peculiari connessi ai procedimenti individuati in seno all'indagine di cui precedenti paragrafi.

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono, infatti, propedeutiche all'identificazione ed alla progettazione delle misure, sia di quelle generali che di quelle specifiche.

Il RPCT, nell'individuare le misure, verifica preliminarmente la presenza e l'adeguatezza di misure generali e/o di controlli specifici preesistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza

rispetto al rischio ed ai suoi fattori abilitanti e la capacità di neutralizzazione di questi ultimi.

Ogni misura necessita di essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.

Le misure devono essere in grado di neutralizzare i fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, gradualmente rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

Anche l'attività di individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli *stakeholder*.

7.1 Le misure generali

Ai fini della descrizione delle misure generali di prevenzione e contrasto, per ognuna di esse il RPCT indica:

- norma di riferimento;
- descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione;
- indicatori di attuazione;
- responsabile dell'attuazione;
- stato di attuazione.

Per disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario predisporre un sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure che definisca la frequenza delle azioni di monitoraggio da attuarsi nel triennio di vigenza del Piano, prevedendo altresì la rendicontazione degli esiti dello stesso.

Rispetto alla programmazione del monitoraggio, questo è da svolgersi con riferimento a tutte le misure individuate, concentrando l'attenzione prioritariamente sulle fattispecie rispetto alle quali sono eventualmente emerse criticità dalla Relazione annuale del RPCT. In ogni caso, trattandosi di misure obbligatorie per legge, l'ANAC suggerisce un monitoraggio a cadenza annuale.

Spetta al RPCT la responsabilità circa il monitoraggio delle misure di prevenzione nel rispetto della frequenza dei controlli indicata nel Piano. Al fine di rendere effettiva l'azione di monitoraggio, i Responsabili di Area, ciascuno per le misure nei confronti delle quali esercitano la propria responsabilità, hanno l'obbligo di favorire l'attività del R.P.C.T. fornendo a quest'ultimo ogni dato ed informazione necessaria allo scopo. Ugualmente, i Responsabili d'Area devono informare periodicamente il RPCT circa le criticità emerse nell'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione individuate nel presente Piano.

I dati di monitoraggio saranno contenute nella Relazione annuale sulla *performance* ai sensi del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance e contribuiranno alla valutazione della performance complessiva del personale dipendente. Il mancato invio delle informazioni o la compilazione non accurata/parziale/imprecisa delle stesse saranno segnalati dal RPCT al NdV e, se del caso, all'UPD.

Di seguito si dettagliano, attraverso un'essenziale rappresentazione tabellare, le misure generali di prevenzione individuate per il triennio di vigenza del presente PTPCT. Le stesse vengono sviluppate nella tabella quale **ALLEGATO B** al presente Piano con specifico riferimento al programma di monitoraggio della loro attuazione.

Elenco delle misure generali di prevenzione:

Misura 1	Codice di comportamento
Misura 2	Disciplina degli incarichi d'ufficio ed extra-istituzionali
Misura 3	Disciplina del conflitto di interessi
Misura 4	Formazione in materia di prevenzione della corruzione, dell'etica pubblica e della legalità, di contrattualistica pubblica
Misura 5	Tutela del dipendente che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)
Misura 6	Rotazione ordinaria del personale
Misura 7	Disciplina dell'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali o ad essi equiparabili
Misura 8	Limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (divieto di <i>pantouflage</i>)
Misura 9	Patti di integrità
Misura 10	Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
Misura 11	Disciplina delle Commissioni di gara e concorso
Misura 12	Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti
Misura 13	Rotazione straordinaria del personale

MISURA GENERALE N. 1	Codice di comportamento
Norma di riferimento	<p>Il comma 3, dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., dispone che ciascuna Amministrazione elabora un proprio Codice di comportamento, che integri i contenuti di quello nazionale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.</p> <p>Tra le misure di prevenzione della corruzione, i Codici di comportamento rivestono un ruolo rilevante nella strategia delineata dalla L. 06 novembre 2012, n. 190, costituendo lo strumento che meglio si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, come affermato dall'ANAC (deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020).</p>
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	<p>Il Codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 30.01.2014, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 in data 05.12.2022 ed approvato definitivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 in data 27.12.2022, definisce dei valori e dei principi di comportamento che devono essere adottati e rispettati non solo dai dipendenti dell'Amministrazione, ma anche dai collaboratori e dai consulenti dell'Ente, dai titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché dai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.</p> <p>A tal fine, è previsto l'inserita nella documentazione di affidamento/gara (incarichi, bandi, contratti) la dichiarazione inerente l'obbligo di osservanza del Codice di comportamento del Comune di Zimella, prevendo la risoluzione del contratto per decadenza dal rapporto contrattuale in caso di violazione degli stessi.</p> <p>Il Codice definisce anche delle sanzioni, a carico dei soggetti che violano i valori e i principi di comportamento dell'Ente. Si tratta di una misura che consente di sanzionare i comportamenti scorretti, quando ancora gli stessi non si caratterizzano per rilevanza penale.</p>
Indicatori di attuazione	<p>a) adozione/aggiornamento del Codice di comportamento</p> <p>b) numero violazioni rilevate e/o segnalate</p> <p>c) numero di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto</p>
Responsabile dell'attuazione	<p>RPCT di concerto con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/ RPCT di concerto con i Responsabili di Area/ Responsabile dell'Area</p>

	Economico-Finanziaria
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 2	Disciplina degli incarichi d'ufficio ed extra-istituzionali
Norma di riferimento	<p>A norma dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. <i>"le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati"</i>.</p> <p>Ancora, il comma 3-bis del medesimo art. 53, stabilisce che <i>"ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2"</i>.</p>
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	<p>L'Amministrazione ha recepito la disciplina di cui all'art. 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, in seno al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi al suo Capo VII.</p> <p>Specificamente, l'art. 89 del suddetto Regolamento stabilisce che <i>"al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo; - di instaurare altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal Comune; - di assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro, tranne che si tratti di società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all'amministrazione comunale o di società cooperative ai sensi, in tale ultimo caso, del DPR n.3/57 art 61; - ricevere incarichi da aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici consorzi che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell'amministrazione comunale. <p><i>Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nei soli casi in cui tale attività comporti conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente medesimo"</i>.</p> <p>La procedura di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente è normata dal medesimo atto normativo di cui sopra.</p>
Indicatori di attuazione	<p>a) approvazione ed eventuale successivo aggiornamento del regolamento o altro atto interno di disciplina della materia</p> <p>b) numero di autorizzazioni richieste sul numero di autorizzazioni rilasciate</p> <p>c) numero di violazioni rilevate e/o segnalate</p>
Responsabile dell'attuazione	Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/ RPCT di concerto con i Responsabili di Area/RPCT di concerto con i Responsabili di Area
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 3	Disciplina del conflitto di interessi
Norma di riferimento	<p>Il conflitto di interessi si concretizza quando decisioni, richiedenti imparzialità di giudizio, sono adottate da un pubblico funzionario che vanta, anche solo potenzialmente, interessi privati che confliggono con l'interesse pubblico che il funzionario è chiamato a difendere e curare. Si tratta pertanto di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'Amministrazione, a prescindere che ad essa segua, o meno, una condotta impropria (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, 5/3/2019 n. 667).</p> <p>L'art.1, comma 41, della L. 06 novembre 2012, n. 190 ha introdotto l'art. 6-bis al dispositivo della L. 07 agosto 1990, n. 241: detta norma stabilisce che <i>"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"</i>.</p> <p>Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ha imposto il dovere di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ad ogni dipendente della PA. L'art. 6, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 prevede che ogni dipendente debba astenersi dall'assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Secondo l'art. 6 del medesimo D.P.R., all'atto dell'assegnazione all'Ufficio, il dipendente deve informare per iscritto il dirigente di <i>"tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni"</i>.</p> <p>Con tale comunicazione, il dipendente precisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se lo stesso, in prima persona, suoi parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano tuttora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i menzionati rapporti di collaborazione; - se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. <p>Il dipendente, inoltre, ha l'obbligo di tenere aggiornata l'Amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente, al superiore gerarchico o, in assenza, all'organo di indirizzo.</p> <p>Le violazioni del Codice di comportamento sono fonte di responsabilità accertata in esito a un procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, amministrative (vedasi anche quanto indicato nel PNA 2019).</p>
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	<p>Premesso che l'Ente applica con puntualità la disciplina sopra richiamata in materia di conflitto di interessi ed allo scopo i Responsabili di Area, ciascuno per i procedimenti di propria competenza, acquisisce e conserva le dichiarazioni dei dipendenti, di insussistenza di conflitti di interessi, di cui all'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e rammenta, con cadenza periodica, a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate. Ugualmente, il RPCT è chiamato ad acquisire le medesime dichiarazioni prodotte dai Responsabili di Area e provvedere a rammentare quanto sopra già precisato.</p> <p>Allo scopo dunque di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, il RPCT deve provvedere attraverso l'aggiornamento delle dichiarazioni da parte dei Responsabili d'Area e stimola i medesimi a fare altrettanto nei confronti dei dipendenti afferenti agli Uffici sotto la propria responsabilità. Il RPCT è l'organo designato a ricevere e valutare, di concerto con il Responsabile dell'Area cui afferisce il</p>

	<p>dichiarante, eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale. Il RPCT è l'organo designato a ricevere e valutare le dichiarazioni di conflitto rilasciate dai Responsabili di Area, dai vertici amministrativi e politici e dai consulenti.</p> <p>La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al proprio Responsabile di Area che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività. Ugualmente dicasi per il Responsabile di Area nei confronti della figura chiamata, come sopra dettagliato, ad effettuare l'azione di controllo.</p> <p>La medesima disciplina si applica ad ogni consulente o collaboratore dell'Ente.</p>
Indicatori di attuazione	<p>a) numero di dichiarazioni del personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori, acquisite e verificate su numero di personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico</p> <p>b) numero di dichiarazioni rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze, acquisite e verificate su numero di dichiarazioni verificate</p>
Responsabile dell'attuazione	RPCT di concerto con i Responsabili di Area
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 4	Formazione in materia di prevenzione della corruzione, dell'etica pubblica e della legalità, di contrattualistica pubblica
Norma di riferimento	<p>L'art. 1, comma 8, della L. 06 novembre 2012, n. 190, stabilisce che il RPCT definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.</p> <p>Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ha disposto che al personale delle PA sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità per conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.</p> <p>Ancora, la L. 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha modificato il comma 7 dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 aggiungendo quanto segue: <i>"Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico"</i>.</p>
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	<p>In considerazione della sostanziale omogeneità nella individuazione del livello di rischio per ogni articolazione funzionale della struttura comunale, sono obbligati ai percorsi di formazione annuale i dipendenti titolari di incarico di Elevata Qualificazione (EQ – ex. Posizioni Organizzative) nonché, in relazione al Programma annuale della Formazione da definirsi con esplicito riferimento agli obiettivi strategici approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 23.01.2025, <i>tutti</i> i dipendenti dell'Ente ed in via prioritaria, nonché sulla scorta di un'individuazione dei fabbisogni in seno a ciascuna Area organizzativa da parte del RPCT di concerto con i rispettivi Responsabili, i dipendenti che sono titolari di funzioni od incombenze di particolare rilevanza o responsabilità rispetto alle attività a rischio corruzione.</p> <p>Con determinazione del RPCT viene definita il programma di formazione annuale, il quale individua le modalità ed un calendario di massima per la</p>

	somministrazione della formazione in parola. Il personale dipendente così individuato fruisce della formazione entro il 31 dicembre di ogni anno, acquisendo idonea attestazione.
Indicatori di attuazione	a) approvazione del Programma annuale della Formazione b) numero di corsi svolti con attestazione acquisita dal dipendente
Responsabile dell'attuazione	RPCT di concerto con i Responsabili di Area
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 5	
Tutela del dipendente che segnala illeciti (<i>whistleblower</i>)	
Norma di riferimento	<p>Con il termine <i>whistleblowing</i> si intende la segnalazione spontanea da parte di un soggetto (detto "segnalante" o <i>whistleblower</i>) di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'Ente del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 51, della L. 06 novembre 2012, n. 190, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente od indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione.</p> <p>Con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 l'ordinamento giuridico italiano ha compiutamente recepito la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all'interno di un'organizzazione pubblica o privata.</p> <p>Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed estranei rispetto alla segnalazione che, in tal caso, non deve essere citata nella contestazione di addebito. Se invece la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, la stessa è citata nella contestazione senza rivelare il nominativo del segnalante, che può essere rivelato ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato e da richiesta dello stesso.</p> <p>La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata in primo al RPCT dell'Ente (canale di segnalazione <i>interno</i>) e quindi, in alternativa, all'ANAC (whistleblowing.anticorruzione.it), all'Autorità giudiziaria od alla Corte dei Conti.</p>
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	<p>L'Amministrazione si è dotata di un canale <i>interno</i> di segnalazione ovvero di una piattaforma digitale, accessibile dal <i>web</i>, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.</p> <p>Per l'attivazione del canale <i>interno</i> di segnalazione, nell'ottica dell'invarianza finanziaria, il Comune di Zimella ha aderito al progetto WhistleblowingPA dell'associazione Trasparency International Italia e dell'impresa sociale Whistleblowing Solutions, adottando una piattaforma informatica per adempiere agli obblighi normativi ex D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 nonché al fine di dotarsi di un strumento sicuro in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte o comunque menzionate, nonché del contenuto e della documentazione allegata alla segnalazione.</p> <p>Le caratteristiche di questo canale interno di segnalazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;

	<ul style="list-style-type: none"> - la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante; - nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; - la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (<i>pc, tablet, smartphone</i>) sia dall'interno dell'Ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. <p>Le segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo: comunedizimella.whistleblowing.it. Ogni segnalazione viene dunque trattata direttamente dal RPCT garantendo la tutela del <i>whistleblower</i> secondo le previsioni di legge.</p>
Indicatori di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> a) adozione di idoneo canale interno di segnalazione in grado di garantire il trattamento del <i>whistleblower</i> norma di legge b) approvazione di idoneo Atto organizzativo (ed eventuali aggiornamenti) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 da parte dell'Amministrazione e trasmissione al personale dipendente di dettagliata comunicazione circa le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma c) numero di segnalazioni pervenute sul numero di segnalazioni trattate
Responsabile dell'attuazione	RPCT
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 6	Rotazione ordinaria del personale
Norma di riferimento	<p>La <i>rotazione ordinaria</i> del personale addetto alle Aree caratterizzate da più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura cruciale tra gli strumenti di prevenzione, se temperata con il buon andamento, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa.</p> <p>L'art. 1, comma 10 lett. b), L. 07 agosto 1990, n. 241 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli Uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. La Legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), al comma 221, prevede che “[...] non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”. In sostanza, la norma consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari in seno agli Enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica.</p> <p>Giova rammentare che quanto espresso nelle “Intese” raggiunte con la Conferenza unificata del 24.07.2013, laddove si afferma che “l'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo e d'informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.</p>
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	<p>La dotazione organica dell'Ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione poiché non esistono figure professionali perfettamente fungibili in forza all'organico.</p> <p>Come già affermato nel PNA 2019, si ribadisce che ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le Amministrazioni sono tenute ad operare scelte organizzative e adottare altre</p>

	<p>misure di natura preventiva volte ad ottenere effetti analoghi. In tale contesto, si intendono attuare misure alternative alla rotazione ordinaria del personale tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una rotazione assicurata dai Responsabili di Area competenti, e tenuto conto delle incompatibilità di legge, nella nomina dei componenti delle commissioni di gara, in modo da evitare la ripetitività nella nomina a membro delle stesse; - la promozione di un'elevata trasparenza "interna" grazie alla piena tracciabilità delle procedure, condivisione delle fasi procedurali e l'utilizzo di sistemi documentali informatici.
Indicatori di attuazione	<p>a) numero di procedimenti condivisi/informatizzati sul totale b) numero di personale oggetto di rotazione in sede di nomina dei componenti delle commissioni di gara sul totale dei procedimenti di gara</p>
Responsabile dell'attuazione	Responsabili di Area
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 7	Disciplina dell'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali o ad essi equiparabili
Norma di riferimento	<p>Ai sensi dell'art. 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 60, lett. b) della L. 06 novembre 2012, n. 190, il Codice di comportamento prevede gli incarichi vietati o autorizzabili per i dipendenti comunali, rinviando alle norme vigenti, e obbligando l'interessato alle comunicazioni previste dalla legge, tenendo anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PA.</p> <p>Con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice (Segretario comunale) e agli incarichi dirigenziali (incarichi di EQ - ex. Posizioni Organizzative), la norma di cui al D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 69 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 3 il divieto di conferimento dell'incarico di Segretario comunale in caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale; - all'art. 4 il divieto di conferimento dell'incarico di Segretario comunale nel caso in cui nell'anno precedente il soggetto abbia svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune che conferisce l'incarico ovvero abbia svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune che conferisce l'incarico; - all'art. 9, l'incompatibilità tra l'incarico di Segretario comunale e l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune che conferisce l'incarico ma anche lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune che conferisce l'incarico. <p>Con specifico riferimento agli incarichi dirigenziali (incarichi di EQ - ex. Posizioni Organizzative), la norma di cui al D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 69 prevede all'art. 12 l'incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e quello di componente dell'organo di indirizzo del medesimo comune.</p> <p>Ancora, l'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. dispone che <i>"coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale [...] non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati"</i>.</p>

Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	<p>Le modalità di conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (ex Posizioni Organizzative) sono definite nell'ambito del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.</p> <p>Il competente Responsabile del procedimento provvede ad acquisire, conservare e verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39. Inoltre, si effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la PA.</p> <p>La procedura di conferimento degli incarichi in parola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità od incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico - la successiva verifica della suddetta dichiarazione; - il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso); - la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39.
Indicatori di attuazione	<p>a) numero di dichiarazioni acquisite e verificate sul totale delle funzioni dirigenziali/incarichi amministrativi di vertice attribuite</p> <p>b) numero di pubblicazioni sul totale delle funzioni dirigenziali/incarichi amministrativi di vertice attribuite</p>
Responsabile dell'attuazione	Responsabile dell'Area Segreteria/Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 8	
	Limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (divieto di <i>pantouflage</i>)
Norma di riferimento	<p>La L. 06 novembre 2012, n. 190 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il comma 16-ter, volto a vietare, ai dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA negli ultimi tre anni di servizio, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. divieto di <i>pantouflage</i>).</p> <p>Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le PA per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.</p>
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	<p>Particolare attenzione deve essere riposta ai dipendenti che cessano il servizio per qualsiasi ragione, ai fini di verificare eventuali ipotesi previsti dal comma 16-ter dell'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. A tal fine, ogni contraente e appaltatore dell'Ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. Ciascun Ufficio competente per il procedimento di affidamento/incarico verifica a campione la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.</p> <p>Ancora, è necessario provvedere all'acquisizione delle dichiarazioni in materia di obblighi imposti dal divieto di <i>pantouflage</i> rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno.</p>
Indicatori di attuazione	a) numero di dichiarazioni acquisite e verificate sul numero di contratti stipulati

	b) numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio
Responsabile dell'attuazione	Responsabili di Area/Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 9	Patti di integrità
Norma di riferimento	I Patti di Integrità (o Protocolli di Legalità) recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto, regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati. L'art. 1, comma 17, della L. 07 agosto 1990, n. 241 stabilisce che sia possibile prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole dei protocolli di legalità e dei patti di integrità costituisca causa di esclusione.
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	L'Ente intende elaborare ed approvare un proprio schema di Patto di Integrità affinché la sottoscrizione del medesimo possa venire imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture ed allegato al contratto d'appalto. L'elaborazione dello schema di Patto di Integrità per il Comune di Zimella viene curata dal RPCT, con la collaborazione dei competenti Responsabili di Area, entro il 31 dicembre 2025 ai fini della sua approvazione congiuntamente all'adozione del PTPCT per la successiva annualità. Successivamente è prevista l'adozione del "Patto di Integrità" da parte degli Uffici nell'ambito di tutte le procedure di appalto di lavori, servizi e forniture. Lo schema di Patto di Integrità potrà essere oggetto di aggiornamento dietro impulso del RPCT, sentiti i competenti Responsabili di Area.
Indicatori di attuazione	a) approvazione (e successivamente, eventuale aggiornamento) dello schema di Patto di Integrità b) numero di patti d'integrità sottoscritti su numero partecipanti alle procedure di gara
Responsabile dell'attuazione	RPCT di concerto con i Responsabili di Area/Responsabili di Area
Stato di attuazione	DA ATTUARE

MISURA GENERALE N. 10	Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
Norma di riferimento	Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante, come da Comunicato del Presidente ANAC del 16 maggio 2013, è nominato con decreto sindacale ed è la figura incaricata della compilazione e dell'aggiornamento dei dati informativi da fornire all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti istituita con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. L'individuazione del RASA è intesa come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e per questo motivo, il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017, dispone inoltre che il RASA sia indicato nel PTCPT. Nell'Allegato 3 al PNA 2022 si prevede che <i>"resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente dal d.l. n. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura"</i> .
Descrizione della misura, fasi e tempi di attuazione	Il RPCT si occupa di verificare periodicamente (annualmente) i dati inseriti in AUSA.

Indicatori di attuazione	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA
Responsabile dell'attuazione	RPCT
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 11	
Disciplina delle Commissioni di gara e concorso	
Norma di riferimento	A norma dell'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. <i>“coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; [...] c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.</i>
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	I competenti Responsabili di Area provvedono ad acquisire apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in ordine all'incarico attribuito ai sensi dell'art 35-bis del del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Se la situazione di inconferibilità si palesa nel corso del rapporto, il Responsabile di Area, sentito il RPCT, deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico.
Indicatori di attuazione	Numero di dichiarazioni acquisite e verificate sul numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Responsabile dell'attuazione	Responsabili di Area
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 12	
Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	
Norma di riferimento	L'art. 2, comma 2, della L. 07 agosto 1990, n. 241 stabilisce che <i>“nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.</i> L'art. 4-bis della medesima legge prevede inoltre che <i>“le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente”.</i> Il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti evidenzia omissioni e ritardi ingiustificati che potrebbero celare fenomeni corruttivi o, perlomeno, di cattiva amministrazione. Rilevanti scostamenti dalla media (sia in positivo che in negativo) dei tempi di conclusione dei procedimenti potrebbero dipendere da trattamenti preferenziali, omissioni o ritardi derivanti da fenomeni corruttivi, tentati e/o consumati.
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	I Responsabili d'Area provvedono alla misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti ed alla pubblicazione dei relativi dati, comparandoli con i termini previsti dalla normativa. Gli stessi devono dare evidenza dei procedimenti conclusi oltre il termine massimo, specificandone le ragioni al RCPT, se del caso in apposita relazione dalla cadenza annuale. I medesimi Responsabili di Area, ciascuno per la propria competenza, aggiornano la mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali in seno alla propria Area organizzativa o tali da

	interessare l'intera struttura organizzative dell'Ente. Il costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti ed il rispetto dei termini indicati costituisce obiettivo qualificante della performance annuale.
Indicatori di attuazione	a) approvazione eventuale della nuova mappatura da parte dell'organo titolare di indirizzo politico b) misurazione e pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
Responsabile dell'attuazione	Responsabili di Area
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

MISURA GENERALE N. 13	Rotazione straordinaria del personale
Norma di riferimento	La <i>rotazione straordinaria</i> del personale è prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. per i dipendenti nei confronti dei quali sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. L'ANAC ha formulato in materia le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26 marzo 2019). È obbligatoria la valutazione della condotta del dipendente, nel caso dei delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente (Codice Penale, artt. 317 e ss.) Nei casi di obbligatorietà, non appena sia venuta a conoscenza del procedimento penale, l'Amministrazione adotta idoneo provvedimento. L'adozione del provvedimento è facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la PA, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 69, dell'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	In materia di rotazione straordinaria del personale si prevede l'applicazione delle disposizioni previste dalle succitate "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" di cui alla deliberazione ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 e dunque l'adozione, al momento del procedimento penale, di idoneo provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente ai fini dell'eventuale applicazione delle misure di prevenzione.
Indicatori di attuazione	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma
Responsabile dell'attuazione	RPCT di concerto con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

7.2 Le misure specifiche

Parimenti a quanto già esplicitato in materia di misure generali, ai fini della descrizione delle misure specifiche di prevenzione e contrasto, per ognuna di esse il RPCT indica:

- norma di riferimento;
- descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione;
- indicatori di attuazione;
- responsabile dell'attuazione;
- stato di attuazione.

Richiamando integralmente quanto esposto in materia di monitoraggio delle misure generali, il programma dell'attività di monitoraggio delle misure specifiche viene sviluppato in coda alla tabella quale **ALLEGATO B** al presente Piano.

In coerenza con la strategia di prevenzione già definita dal PTPCT approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 in data 30.01.2024, viene individuata una prioritaria misura specifica di prevenzione e contrasto della corruzione in seno ai procedimenti di competenza dell'Ente.

Questa è nondimeno da intendersi come misura specifica di natura transitoria, poiché l'Amministrazione si impegna, nel corso del triennio di vigenza del presente Piano, ad individuare misure specifiche di prevenzione per ciascuno dei procedimenti già mappati e di cui al paragrafo 5, tenendo in conto i fondamentali indirizzi metodologici definiti dal PNA 2019 e 2022 e successivi aggiornamenti, accordando priorità di intervento all'Area di rischio "B" (Contratti pubblici) con riferimento alla gestione dei fondi PNRR, in aderenza agli obiettivi strategici delineati da questa Amministrazione ed approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 23.01.2025.

Elenco delle misure specifiche di prevenzione:

Misura 1	Vigilanza su enti controllati e partecipati
MISURA SPECIFICA N. 1	Vigilanza su enti controllati e partecipati
Norma di riferimento	Le società e gli enti di diritto privato controllati dall'Amministrazione comunale, le società <i>in house</i> a cui partecipa l'Amministrazione o gli organismi strumentali, sono tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate con la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. Precisamente ed norma della deliberazione ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017, è necessario che gli enti di diritto privato in controllo pubblico: - adottino il modello previsto dal D.Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 recante la <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</i> ; - provvedano alla nomina del proprio RPCT.
Descrizione della misura, fasi/tempi di attuazione	Il Responsabile d'Area competente per il servizio verifica l'adempimento degli obblighi delle partecipate, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 15-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, curando la pubblicazione sul sito <i>web</i> comunale sia dell'elenco delle partecipate di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 anche mediante appositi <i>link</i> di collegamento, dei piani anticorruzione e trasparenza adottati dai medesimi enti partecipati. In sede di relazione annuale il competente Responsabile d'Area relaziona al RPCT sull'effettivo adempimento o meno degli obblighi gravanti sulle partecipate.
Indicatori di attuazione	a) relazione periodica sulla verifica degli obblighi degli enti partecipati in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza b) pubblicazione delle informazioni obbligatorie a norma di legge
Responsabile dell'attuazione	Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Stato di attuazione	IN ATTUAZIONE

7.3 Ulteriori misure

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente Piano, è da considerare quale misura ulteriore di prevenzione e contrasto della corruzione il sistema dei controlli interni che l'Ente ha approntato in attuazione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Allo scopo di dare attuazione a tale disposizione, il Regolamento comunale sui controlli interni è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 31.01.2013.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e delle prassi amministrative in atto nell'Ente è il controllo successivo di regolarità sugli atti amministrativi, il quale si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, utile nel contesto stesso delle attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure individuate in precedenza nonché degli obblighi in materia di trasparenza trattati di seguito.

Le modalità e periodicità dei controlli e le relative responsabilità sono disciplinate dal succitato Regolamento comunale.

PARTE III TRASPARENZA

1. PREMESSA

La trasparenza dell'azione amministrativa ha assunto, con la L. 06 novembre 2012, n. 190, una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, *“la trasparenza è intesa come **accessibilità totale** dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Con l'approvazione del succitato D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. *“Freedom of Information Act”* o FOIA) l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle PA come diritto fondamentale. Il principio che guida l'intera normativa è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le Amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla PA. Un diritto che ci concretizza, seppur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, attraverso:

- l'istituto dell'**accesso civico**, ora potenziato rispetto alla sua prima versione contenuta nel testo originario del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - la **pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA.
- In questo contesto, la trasparenza diviene così la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore con la succitata L. 06 novembre 2012, n. 190.

In conseguenza alla soppressione di un esplicito riferimento all'elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, ad opera del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è divenuta integrante del P.T.P.C. Specificamente, l'ANAC ha raccomandato alle Amministrazioni, già in sede di PNA 2016, di *“rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”*.

Anche a seguito delle innovazioni introdotte dal D.L. 09 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06 agosto 2021, n. 113, l'ANAC ha previsto che l'applicazione di tale misura deve essere disciplinata e programmata all'interno del PTPCT quale sezione *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del PIAO, in una apposita sottosezione nella quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione e l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. In tale sezione l'Amministrazione definisce dunque le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente e soprattutto individua i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013.

2. LE MISURE PER LA TRASPARENZA

L'Amministrazione ritiene che la trasparenza assoluta dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla L. 06 novembre 2012, n. 190. Pertanto essa intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione;

- il libero ed illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati;

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti dei dipendenti pubblici nello sviluppo di una cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta dunque un obiettivo fondamentale dell'Amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli Uffici e dei rispettivi Responsabili.

I Responsabili di Area sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni, dei documenti e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

Anche in aderenza alle "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nel rispetto del disposto dell'art. 11 della L. 09 gennaio 2004, n. 4, al fine di assicurare che la trasparenza costituisca una misura sostanziale ed effettiva, non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo tanto in funzione delle caratteristiche tecniche dei canali di comunicazione quanto della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

In questo contesto si rammenta che il sito *web* istituzionale dell'Ente (www.comune.zimella.vr.it) rappresenta il mezzo primario di comunicazione nei confronti dei cittadini nonché il più facilmente accessibile, attraverso il quale l'Amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ancora, come pure evidenziato dall'art. 1, comma 15, della L. 06 novembre 2012, n. 190, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Nel disporre la pubblicazione, i soggetti obbligati, debbono dunque assicurarsi che siano adottate tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si richiama l'attenzione ai principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento dei dati e a quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente specifiche prescrizioni sulla protezione dei dati personali rispetto agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati. Si rammenta inoltre che dalla materia inerente la protezione e riservatezza dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, sono escluse le persone giuridiche.

In questo contesto, giova rammentare che tra gli obiettivi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, vi sono quelli di completa digitalizzazione delle procedure e la interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio dell'*once only*, ossia dell'unicità dell'invio di dati, documenti e informazioni (obiettivo di PNRR - Milestone M1C1-75).

L'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dispone gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stabilendo ora che le Stazioni Appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC da parte

delle Stazioni Appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

- che spetta alle Stazioni Appaltanti ed agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo.

Ne deriva che in “Amministrazione Trasparente” deve essere solamente inserito il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le Stazioni Appaltanti hanno trasmesso alla piattaforma.

Rimane fermo l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale, nella medesima sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, tutto l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le linee guida definite dall’ANAC all’Allegato 1 alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023, così come aggiornato con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Unitamente al monitoraggio dell’effettivo rispetto degli adempimenti in materia di informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l’Amministrazione intende provvedere nel triennio di vigenza del presente Piano, con esplicito riferimento agli obiettivi strategici di cui al paragrafo 3 della Parte II ed approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 23.01.2025:

- all’informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito *web* istituzionale;
- al miglioramento della chiarezza e conoscibilità all’esterno dei dati presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito *web* istituzionale;

assicurando, allo scopo, adeguate risorse finanziarie.

Per supportare l’elaborazione della sottosezione dedicata alla trasparenza del proprio PTPCT da parte dei piccoli comuni, l’ANAC ha predisposto uno schema di monitoraggio sostitutivo dell’Allegato 1 della delibera dell’Autorità n. 1310 del 28 dicembre 2016, ove sono elencati tutti gli obblighi di pubblicazione applicabili ai comuni con meno di 5.000 e 15.000 abitanti, secondo le indicazioni date nel tempo dall’Autorità stessa nei successivi PNA e relativi aggiornamenti. L’Ente adotta tale strumento quale documento unico utile alla puntuale attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi della legge ed alla relativa attività di monitoraggio.

Nella predisposizione del programma di attuazione e monitoraggio della trasparenza, il RPCT definisce:

- il responsabile ovvero la struttura responsabile per la pubblicazione, con indicazione della posizione ricoperta nell’organizzazione;
- i termini di scadenza per la pubblicazione ove si rimette all’autonomia organizzativa dell’Ente la loro declinazione in base allo scopo della norma ed alle caratteristiche dimensionali di ciascun Ente, nel caso in cui la normativa non prevede una tempistica definita direttamente dallo strumento normativo (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). In questo contesto, il concetto di tempestività deve essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati;
- i termini di monitoraggio, con l’indicazione della sua programmazione e della rendicontazione degli esiti.

Il documento unico di programmazione e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, quale primaria e concreta misura di trasparenza adottata dall’Ente, viene allegato al presente Piano (**ALLEGATO C**).

I referenti per la pubblicazione dei dati sono così chiamati a coadiuvare il RPCT nello svolgimento delle attività previste dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33. Essi vengono individuati negli stessi Responsabili di Area cui è attribuita la responsabilità degli Uffici al quale i dati obbligatori da pubblicare ineriscono. Attese le dimensioni dell'Ente, caratterizzate da un numero esiguo di dipendenti, ogni Ufficio provvede alla pubblicazione delle informazioni e dei documenti oggetto dell'obbligo normativo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 9, lett. f) della L. 06 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., viene individuato il seguente specifico obbligo di trasparenza *ulteriore* rispetto a quelli previsti a norma di legge:

- pubblicazione in forma aggregata degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. 07 agosto 1990, n. 241 di importo inferiore od uguale a 1.000,00 euro (estensione dell'obbligo previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Il RPCT sovrintende e verifica la tempestiva pubblicazione delle informazioni e dei documenti e svolge, secondo il programma evidenziato all'ALLEGATO C e nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa successiva di cui all'art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attività di monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al NdV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'UPD i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il NdV è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della *performance*, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle *performance*. L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione è dunque svolta dal RPCT con il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, al quale vengono segnalati i casi di mancato o ritardato adempimento, restando fermo il compito del NdV relativamente all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Benché l'Amministrazione si impegna ad assicurare piena conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione, le limitate risorse dell'Ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa l'effettivo utilizzo dei dati pubblicati. Si ritiene parimenti che tali rilevazioni non rivestirebbero alcuna importanza per l'Ente, obbligato in ogni caso *ex lege* a pubblicare i documenti oggetto dell'obbligo.

3. L'ACCESSO CIVICO

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 giugno 2016, n. 97, ridefinisce e semplifica le disposizioni in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e pubblicità. In questo contesto l'accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle PA non ha più il solo fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma diviene uno strumento fondamentale di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

Allo scopo di dare attuazione a tale pervasivo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

- **accesso documentale** (di cui agli artt. 22 e ss. della L. 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.): è riconosciuto ai soggetti titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso*", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative,

oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

- **accesso civico "semplice"** (previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.): è riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati ed informazioni;
- **accesso civico "generalizzato"** (disciplinato dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.): a titolarità diffusa, ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenute dalle PA, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Tale istituto, nelle intenzioni del legislatore, possiede le caratteristiche necessarie per consentire di concretizzare il principio della trasparenza amministrativa. Esso infatti può essere presentato da chiunque, anche senza motivazione: non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, e chiunque può presentare richiesta, anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Il diritto di accesso generalizzato si applica a tutte le PA, come esemplificate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.. La legge prevede altresì in modo specifico i casi in cui il diritto di accesso generalizzato non è ammissibile, ai quali si rimanda integralmente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 14 giugno 2017 è stato approvato il Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato, in modo tale da fornire, allo stesso tempo, sia all'utenza che al personale dell'Ente, uno strumento normativo per la gestione delle richieste di accesso secondo i diversi istituti sopra dettagliati.

A norma di legge, il Regolamento ha previsto l'istituzione del *Registro degli accessi*, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ente ed aggiornato almeno ogni 6 mesi da parte dei Responsabili di Area, per quanto di propria competenza, dietro opera di sorveglianza da parte del RPCT.



Documento redatto
dal R.P.C.T. del Comune di Zimella
dott. Francesco Baù

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa